

all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1938/89 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati

raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1989/1990 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2656/89 della Commissione⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 68.

⁽²⁾ GU n. L 255 dell'1. 9. 1989, pag. 71.